

COMUNE DI CALCINAIA
PROVINCIA DI PISA
P.ZA INDIPENDENZA , 7 -56030 CALCINAIA (PI)
Tel 0587/26541- -
Web: www.comune.calcinaia.pi.it
e-mail: comune.calcinaia@comune.calcinaia.pi.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO
E LA GESTIONE
DEGLI ORTI SOCIALI

Indice

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art.3 - Requisiti e criteri per la concessione

Art. 4 - Modalità di concessione

Art. 5. - Decadenza e revoca della concessione

Art. 6 - Decesso o impedimento permanente del concessionario ed eventuale subentro

Art. 7 - Conduzione dei lotti di terreno

Art.8 - Rimborso spese

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10- Consegna e restituzione

Art. 11 - Comitato di gestione degli orti

Art. 12 - Forniture

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Norme finali

Art. 1 -Principi generali

1. Il presente regolamento definisce criteri e modalità di concessione e gestione degli orti sociali, al fine del loro uso da parte dei cittadini.

2. Il Comune di Calcinaia destina, a tal fine, ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale posti in Fornacette per un totale di 50 orti per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso gratuito del concessionario e della sua famiglia. Ogni unità coltivabile ha una dimensione massima di 100 metri quadrati.

3. La costituzione, formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad esso collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono di competenza dei concessionari degli orti.

Art. 2 - Finalità

1. L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno comunale da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione, **quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva.**

Art. 3 - Requisiti e criteri di priorità per la concessione

1. Per avere diritto alla concessione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Calcinaia;
- b) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- c) avere un'età minima di 56 anni;
- d) il nucleo familiare del richiedente non deve possedere o avere in godimento a qualsiasi titolo un altro terreno da coltivare, posto nel territorio comunale e/o in Comuni limitrofi;
- e) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;
- f) non avere avuto condanne penali per reati contro l'ambiente;

Costituisce titolo di precedenza avere già avuto la disponibilità di un orto urbano in altra zona del Comune.

2. La graduatoria degli aventi diritto è disposta sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati e sulla base di eventuali ulteriori titoli che il Responsabile di Servizio competente ritenga utile inserire in apposito bando Pubblico:

- anzianità del richiedente oltre 56 anni
- il richiedente è persona sola risultante dallo stato di famiglia
- decorrenza della residenza sul territorio comunale

I criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere **stabiliti dalla commissione di cui al successivo articolo** e indicati nel Bando di concessione che deve altresì contenere, oltre ad una sommaria indicazione delle aree da assegnare, i requisiti e le modalità.

Art. 4 - Modalità di concessione

1. Ai fini dell'assegnazione degli orti urbani sarà pubblicato uno specifico bando di gara secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'interessato deve presentare richiesta scritta di concessione al Comune di Calcinaia dichiarando il possesso dei requisiti previsti al precedente articolo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita;

3. La concessione degli orti viene disposta previa formazione di una graduatoria con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

4. La graduatoria sarà formata da apposita Commissione formata da:

- Responsabile del Servizio **Competente** - con funzioni di Presidente;
- Responsabile dell'Ufficio **Tecnico o di un suo delegato;**
- Responsabile della Sezione **Competente con funzioni di segretario verbalizzante;**

5. La graduatoria ha durata biennale.

6. Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti disponibili formeranno una graduatoria "di riserva" da utilizzare per la concessione di appezzamenti di terreno resisi liberi nel corso del biennio .

7. Non potrà essere concesso che un solo appezzamento per ogni nucleo familiare (intendendo per nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico), in caso di più richieste avanzate da componenti dello stesso nucleo familiare sarà presa in considerazione quella presentata prima in ordine cronologico di data.

8. La concessione è data a titolo gratuito per un tempo limitato di due anni, tacitamente rinnovabili fino alla permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, ed è revocabile in qualsiasi momento, nell'ipotesi di mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui all'art. 7 o di motivi di interesse pubblico , senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

Art. 5 - Decadenza e revoca della concessione

1. Sono motivo di decadenza della concessione dell'orto le seguenti cause:

- a) Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare al lotto assegnato, previa comunicazione scritta al Servizio competente;
- b) decesso del concessionario, salva l'ipotesi di cui all'articolo successivo;
- c) cambio di residenza.

2. In caso di mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento l'amministrazione può procedere alla revoca della concessione.

Art. 6 - Decesso o impedimento permanente del concessionario ed eventuale subentro

1. In caso di decesso o impedimento permanente del concessionario il lotto di terreno può essere concesso al coniuge che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, contrariamente verrà concesso sulla base di quanto disposto dall'art. 4.

2. In caso di impedimento temporaneo l'orto può essere mantenuto dal soggetto beneficiario fino ad un massimo di 12 mesi.

3. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso del concessionario.

Art. 7 - Conduzione dei lotti di terreno

1. I cittadini a cui verranno concessi gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento e in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi o divieti:

- mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza;
- l'orto non è cedibile in uso a terzi e non può essere dato in affitto;
- coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il suo nucleo familiare (si può ricorrere ad aiuto esterno soltanto per i lavori più pesanti);
- contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro m. 1,60;
- non installare o costruire manufatti (tettoie, capanni o altre costruzioni) che alterino l'appezzamento assegnato che alla scadenza della concessione deve essere restituito nello stato originale;
- non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto);
- nelle parti di uso comune a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio;
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- non usare per la coltivazione sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti o sostanze che comunque comportino rischi di tossicità) né incenerire rifiuti o scarti della coltivazione salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
- utilizzare l'acqua del pozzo comune solo per l'annaffiatura, l'uso di gomme è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura che deve essere fatta manualmente: E' espressamente vietato lasciare la gomma nel rubinetto in assenza dell'assegnatario. E' inoltre vietata ogni dispersione di acqua in particolare è vietato aprire il rubinetto dell'acqua per qualsivoglia finalità diversa dall'annaffiatura delle colture. Nei confronti del Comune non può avanzare alcuna richiesta di danni o di indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse;
- non produrre rumori molesti;
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- non consentire il parcheggio all'interno degli orti di veicoli a motori non connessi all'uso

agricolo;

- non deve svolgere all'interno degli orti o degli spazi comuni attività di carattere personale che comportino il consumo di acqua o energia elettrica non inerenti all'attività di coltivazione dell'orto stesso;
- non pagare l'importo spettante per i consumi delle utenze per un periodo superiore a tre fatturazioni.

Art. 8 - Rimborso spese

1- I concessionari sono tenuti a pagare il consumo di energia elettrica ed acqua secondo la ripartizione disposta in parti uguali tra tutti gli assegnatari dal Comitato di gestione degli orti.

Art. 9 - Responsabilità

1 - Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 10 - Consegna e restituzione

1 - La consegna e la restituzione dell'appezzamento di terreno avviene in contraddittorio tra il concessionario, un funzionario del Servizio Tecnico ed il Responsabile della **Sezione di Competenza**, che in apposito verbale danno atto dello stato e della consistenza del fondo.

Art. 11 – Comitato di gestione degli orti

1. Per assicurare armonici rapporti tra i concessionari, tra questi e il Comune, nel rispetto delle presenti norme, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, viene costituito il Comitato di gestione degli orti sociali.

2. I concessionari riuniti in assemblea designano 5 rappresentanti che costituiscono il Comitato di gestione che dura in carica 2 anni.

3. Il Comitato di gestione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Compiti del comitato di gestione sono:

- verificare il rispetto del presente Regolamento da parte dei concessionari;
- gestire i rapporti tra i concessionari;
- segnalare immediatamente al Comune la presenza di lotti resisi disponibili e le inadempienze al presente Regolamento da parte dei concessionari;
- dirimere le controversie tra i concessionari;
- disporre la ripartizione delle spese per i consumi di acqua ed energia elettrica in parti uguali tra tutti i concessionari e richiedere agli stessi il dovuto pagamento in tempi certi, dando puntuale comunicazione della situazione all'Ente ogni semestre;
- formulare proposte e suggerimenti per la gestione degli spazi e delle strutture in comune;
- segnalare al Comune le esigenze di manutenzione straordinaria.

4. Il Presidente del comitato di gestione è riconosciuto referente nei rapporti con l'Amministrazione comunale e relativamente a tutte le problematiche che posano insorgere per la gestione degli orti

5. Per regolare le proprie attività l'assemblea dei concessionari può approvare apposito regolamento da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

I nominativi del Presidente e del Comitato di Gestione sono tempestivamente comunicati al Comune.

Art. 12 -Forniture

1.L'Amministrazione comunale si impegna a fornire:

- a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti
- b) acqua per l'irrigazione

Art. 13 Vigilanza

1.I concessionari dei lotti di terreno devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare eventuali verifiche, sia di ordine gestionale che di ordine tecnico-manutentivo.

Art.14 Norme finali

1.Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni concessionario, prima dell'assegnazione del terreno e consegnato in copia allo stesso.

2.Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di fondi rurali e concessione di beni.